



COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 42 Reg. Delibere

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche. (art. 113 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno DUEMILADICIOTTO addi VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 21.30, nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
FARINA PRIMAVERA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il **Sig. Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 19.11.2015 veniva approvato il "Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006";
- che con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto che il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici" come sopra richiamato, all'art. 113 prevede una nuova disciplina degli incentivi delle funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata);

Considerato che, ai sensi del soprarichiamato art. 113, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016:

- 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*
- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*
- 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*
- 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei*

contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.



Considerato che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento;

Rilevata quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi del nuovo art. 113, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Tenuto conto che il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;

Vista la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dei sopra citati commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuta la propria competenza in merito all'approvazione del regolamento in oggetto, in quanto attinente all'organizzazione degli uffici e del personale;

Visto l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il quale stabilisce: "E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio";

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dai competenti Responsabili di Area ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato "Regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di dare atto che nel predetto Regolamento sono esplicitate le modalità ed i criteri di ripartizione del Fondo, sui quali l'Organizzazione Sindacale C.I.S.L. - FP ha espresso parere favorevole;

3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di questo Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione 1° livello "Personale", sottosezione 2° livello "Contrattazione decentrata", nonché nella sottosezione 1° livello "Disposizioni generali", sottosezione 2° livello "Atti generali".

Quindi, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con successiva apposita votazione unanime in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.

Allegato alla deliberazione della G.C. n. 42 del 26.11.2018 avente per oggetto:

“Approvazione Regolamento Comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.)”

Il sottoscritto Bonini Federico - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Caiolo (SO) - esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, li 20.11.2018



Il Resp. del Servizio Tecnico
Federico Bonini

Il sottoscritto Aldo Paruscio – Responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49. 1° c. del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, li 20.11.2018

Il Resp. del Servizio Economico Finanziario
Aldo Paruscio



COMUNE DI CAIOLO
Provincia di Sondrio



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE
(ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 26.11.2018

ART. 1

Oggetto del regolamento e campo di applicazione



1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 -*Incentivi per funzioni tecniche*- del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente integrato dal D.Lgs. 57/2017 (di seguito denominato semplicemente «**Codice**»)
2. I criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo si rivolgono unicamente alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di **programmazione** della spesa per investimenti, di **valutazione preventiva dei progetti**, la cui redazione deve avvenire in conformità a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del Codice dei contratti, di **predisposizione** e di **controllo** delle procedure di gara e di **esecuzione** dei contratti pubblici, di **Responsabile Unico di procedimento**, di **direzione dei lavori** ovvero **direzione dell'esecuzione** e di **collaudo** tecnico-amministrativo ovvero di **verifica di conformità** e di **collaudatore statico**, ove necessario.
3. La disposizione di cui al precedente comma 2 si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui la progettazione rispetti il disposto di cui all'art. 23, comma 15, del Codice dei contratti e sia stato nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, comma 2, ultimo periodo, e dell'art. 101 del Codice dei Contratti, in stretta connessione con il punto 10 delle linee guida Anac 3/2016, che completano la disciplina concernente il RUP nell'ambito degli appalti di servizi e forniture.
4. Alla ripartizione del fondo partecipano il Responsabile Unico di Procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con determinazione del competente Responsabile.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
6. L' incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice viene riconosciuto, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. nn " lavori" e lett. oo-quinquies "manutenzione straordinaria", esclusivamente con riferimento alle seguenti fattispecie:
 - "Manutenzioni straordinarie" di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
 - "Restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 3, comma 1, lett. c, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
 - "Ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
 - "Nuova costruzione" di cui all'art. 3, comma 1, lett. e, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
 - "Ristrutturazione urbanistica" di cui all'art. 3, comma 1, lett. f, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;e solo in presenza di una delle attività espressamente considerate dal già richiamato art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a, del D.P.R. 380/2001 "Manutenzione ordinaria" non sono suscettibili di incentivazione.
7. L'incentivazione è ammessa solo nel caso in cui il lavoro, il servizio o la fornitura venga affidato a mezzo di "gara" e quindi scaturisca da una procedura a contenuto comparativo.

ART. 2

Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche, risorse finanziarie nella misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del richiamato Codice.

2. Le risorse per la costituzione del fondo di cui al comma precedente sono previste ed accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all' interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
3. In relazione all'importo a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene graduata come segue:



Importo posto a base di gara	Misura da destinare al fondo
< € 20.000,00	0%
da € 20.001,00 a € 750.000,00	2%
da € 500.001,00 a € 750.000,00	1,80%
da € 750.001,00 a 1.000.000,00	1,50%
oltre 1.000.001,00	1 %

4. La determinazione annuale della quota di incentivo per funzioni tecniche dovrà tener conto della normativa in materia di vincoli di spesa sul personale.
5. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di competenza (CUC) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza (CUC), una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto ai commi precedenti.

ART. 3 **Ripartizione del fondo**

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il Responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - a. di programmazione della spesa per investimenti;
 - b. di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c. di Responsabile Unico di Procedimento;
 - d. di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione;
 - e. di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - f. di collaudatore statico, ove necessario.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici

previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.



ART.4 **Affidamento delle funzioni tecniche**

- a.i.1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con determinazione del competente Responsabile, garantendo nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento, una adeguata rotazione del personale.
- a.i.2. In conformità a quanto previsto dall'art. 35-bis del Dlgs. 165/2001, le funzioni tecniche di cui al presente articolo, non possono essere affidate a persone che sono state condannate, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale. Il Responsabile che conferisce l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza della citata situazione.
- a.i.3. Il provvedimento con cui vengono affidate le funzioni tecniche deve riportare l'esatta qualificazione dei lavori, dei servizi o delle forniture in coerenza con le definizioni di cui all'art. 3 del Codice dei Contratti relativamente allo svolgimento delle attività indicate dall'art. 113, comma 2, del già richiamato D.lgs. (attività di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo/verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti).
- a.i.4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto ad ogni singola attività, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento, attività.
- a.i.5. I collaboratori destinatari dell'incentivo sono coloro che, in rapporto ad ogni singola attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente in parte o totalmente l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
- a.i.6. La determina di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività individuate nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del soggetto a cui viene assegnata la responsabilità diretta, nonché degli eventuali collaboratori, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
- a.i.7. Qualora, per ragioni organizzative, dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà motivatamente formalizzare con determina e comunicare ad ogni interessato il nuovo assetto operativo.

ART. 5 **Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa fra le varie attività sulla base dei seguenti criteri approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa:
 - per opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
MACRO FASE 1 "progettuale"	
a) Programmazione della spesa per investimenti.	10 %
b) Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.	15 %
c) Responsabile unico di procedimento	25 %
Attività (art. 113, comma 2)	
MACRO FASE 2 "esecutiva"	
d) Responsabile unico di procedimento	25 %
e) Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	20 %
f) Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e Collaudatore statico ove necessario	5 %
Totale	100%

➤ per servizi o forniture

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione della documentazione preordinata all' espletamento delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	28%
Responsabile Unico del Procedimento	28%
Direttore dell'esecuzione	28%
Verifica di conformità	16%
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

➤ Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero di

direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudo statico:

- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 65% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato di cui al precedente comma 1;
 - al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 35%;
 - qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
 - nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
- Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di Responsabile unico di procedimento (Rup), al dipendente interessato viene erogata per l'intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 65% ed il restante 35% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

ART. 6

Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di servizio per i dipendenti/collaboratori, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento (macro fase 1 "prodromica" – macro fase 2 "esecutiva"). I compensi eventualmente spettanti al Responsabile del Servizio sono liquidati da altro Responsabile di Servizio.
2. Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predispone un'apposita scheda con l'indicazione delle funzioni svolte da ciascun dipendente per ogni singola attività, ed in particolare:
 - a. Tipologia di attività assegnata;
 - b. Percentuale realizzata;
 - c. Tempi previsti e tempi effettivi;
 - d. Tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive;
 - e. Richiesta di corresponsione dell'incentivo.
3. Le quote parte dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento, senza che, però, la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio, fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento.
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7

Svolgimento dell'attività

1. Le attività di cui al presente regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle

normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

2. Le spese di cui al comma 1 assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.
4. L'incentivo per le funzioni tecniche assegnate al personale, in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento di questo Comune.

ART. 8

Tempi di liquidazione degli incentivi in relazione alle singole fasi di attività

1. Per le attività riferite alla realizzazione di opere o lavori nonché all'acquisizione di beni e servizi, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - a. Per i lavori: per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata entro 30 giorni dall'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera. Per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata entro 30 giorni dall'approvazione dello stato finale e dei collaudi o del Certificato di Regolare Esecuzione;
 - b. Per l'acquisizione di beni e servizi: per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di valutazione di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività di RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP.


ART. 9

Termini e penalità

1. Nel provvedimento di conferimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 4, devono venire indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere effettuate le prestazioni.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione degli uffici e dei soggetti interessati alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente regolamento.
3. La percentuale di cui all'art. 2, comma 1, è ridotta, nel caso si riscontrano incrementi di tempi o di costi, come segue:
 - a. incremento dei tempi:
 - per ogni giorno di ritardo decurtazione dello 0,1% fino ad un massimo di 200 giorni;
 - in caso di ritardo superiore a 201 giorni l'incentivo viene dimezzato;
 - b. incremento dei costi: decurtazione pari all'incremento percentuale dei costi.
4. Le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti non saranno ripartite tra i dipendenti stessi, con contestuale determinazione delle economie di spesa, nelle ipotesi descritte dal precedente comma o per altre attività non svolte in conformità alla normativa in materia prevista dal codice dei contratti.

ART. 10
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle funzioni tecniche di cui al precedente art. 1, comma 2, che siano state affidate successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 e quindi dal 19.04.2016.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa statale o regionale vigente in materia.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 14 DIC 2018 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li

14 DIC 2018

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- A* La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- ° Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li

14 DIC 2018



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

